



## CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100

### DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORTILE Seduta del 21/12/2023 Atto N. 22

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 D.lgs.175/2016**

L'anno duemilaventitré addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:10 si è riunita, in videoconferenza, l'Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria di prima convocazione, previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la Presidenza il Signor Bono Alessandro assistito dal Segretario Signor Raimondi Pierluigi.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

<b>BONO ALESSANDRO - DELEGATO SINDACO COMUNE ASCOLI PICENO</b>	PRESENTE
<b>SEBASTIANI LIA - DELEGATA SINDACO COMUNE S.BENEDETTO TR.</b>	PRESENTE
<b>LUCIANI ALESSANDRO - PRESIDENTE UNIONE COMUNI VALLATA TRONTO</b>	ASSENTE
<b>TERRANI MATTEO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO</b>	PRESENTE

risultano presenti n. 2 e assenti n. 2.

A norma dell'art.16, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta il Sig. Massi Claudio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art.34, comma 3, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta il Sig. Tassoni Stefano, Organo di Controllo.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate, dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Istituzionale evidenzia che, secondo l'art. 20 c.1 del D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'art. 24, c.1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al secondo comma, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sono oggetto di ricognizione (art.2, c.1, lett. L del T.U.S.P.) esclusivamente le società di cui ai Titoli V e VI, capo I, del Libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative.

Attualmente il Consorzio detiene partecipazioni in una società di cui è stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Ascoli Piceno. La relativa partecipazione è stata, a suo tempo, svalutata. L'organo di controllo ha espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario in data 12/12/2023.

## L'ASSEMBLEA

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e successivi interventi normativi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse;

- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" che, facendo riferimento ai commi 1,2,3, riporta:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio per legge, anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P.;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 23 del 19/12/2022, con la quale si è dato seguito all'adempimento per le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021;

RITENUTO necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Consorzio Universitario Piceno detiene partecipazioni alla data del 31.12.2022, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

ATTESA la competenza dell'organo assembleare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la necessità di acquisire il parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma I, lett. b), n. 3), del TUEL;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali", aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Dlgs del 23 giugno 2011, n.118;
- lo Statuto e i regolamenti del Consorzio Universitario Piceno;

all'unanimità dei voti legalmente espressi,

#### DELIBERA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016, gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio Universitario Piceno alla data del 31.12.2022, come risultanti da allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, e di seguito sintetizzati:

<b>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE</b>					
<b>Progr.</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipaz.</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di part.</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>

Dir_1	ASTERIA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E PER LA RICERCA APPLICATA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Diretta	RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO NEL CAMPO AGROALIMENTARE, AMBIENTALE ED ENERGETICO	E	4,08	DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO PROVVEDIMENTO N. 44 DEL 03/10/2013 – TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. CURATORE FALLIMENTARE DOTT. CASTAGNA MASSIMILIANO.
-------	---	---------	---	---	------	---

**PARTECIPAZIONI CESSATE**

Progr.	Denominazione società	Tipo di partecip.	Attività svolta	% Quota di part.	Motivazioni della scelta
Dir_2	TECNOMARCHE PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLE MARCHE SCARL	Diretta	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLE MARCHE	1,74	CESSATA A SEGUITO DI CHIUSURA PER FALLIMENTO – DATA CANCELLAZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE 08/06/2022.

3. di dare atto che per le società sopra riportate lo scrivente Ente non vanta di propri rappresentanti presso gli organi di governo delle stesse e, pertanto, non è stata elaborata la scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014);

4. di dare atto che la società consortile a responsabilità limitata Tecnomarche S.C.A.R.L. – Parco Scientifico e tecnologico delle Marche –, su cui si vantava una quota di partecipazione diretta di 1,74%, a seguito di dichiarazione di fallimento definita con provvedimento n.48 del 30.11.2015 da parte del Tribunale di Ascoli Piceno, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 08.06.2022 (causale chiusura del fallimento) e pertanto non risulta più rientrante tra le partecipate dell'Ente;

5. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

6. di comunicare gli esiti della ricognizione ordinaria:

- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del citato Decreto correttivo;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web Partecipazioni del Portale Tesoro;

7. di dichiarare, stante l'urgenza del presente provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



## CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100

Rif.to proposta: n.77 del 11/12/2023

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 D.lgs.175/2016

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Ascoli Piceno, lì 11/12/2023

**IL RESPONSABILE  
BOVARA ALESSANDRA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



## CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100

Rif. Proposta: n. 77 del 11/12/2023

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 D.lgs.175/2016

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Ascoli Piceno, li 11/12/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
COLARIETI MARIANNA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*

Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL PRESIDENTE ALESSANDRO BONO</b>	<b>IL SEGRETARIO PIERLUIGI RAIMONDI</b>
--	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO  
PIERLUIGI RAIMONDI**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li 21/12/2023

**IL SEGRETARIO  
Dott. Pierluigi Raimondi**